MUSIARI LUCA ROMBOLI SILVIA ALBASI ENZO Presidente Membro Membro

Il Collegio dei Revisori del Comune di Rimini

Vista la comunicazione del responsabile della Direzione Organizzazione Cultura e Turismo protocollo n.251830 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto "Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2016" e relazione tecnico finanziaria con cui sono state trasmesse a codesto organo:

- la relazione illustrativa protocollo n. 250694 del 25 novembre 2016 a firma del responsabile della Direzione Organizzazione Cultura e Turismo
- la relazione tecnico-finanziaria protocollo n. 251250 del 28 novembre 2016 a firma del responsabile della Direzione Risorse finanziarie.

Vista l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2016, siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 24 novembre 2016;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare l'articolo 40 bis riguardante il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Visti i seguenti CCNL:

- 22 gennaio 2004 in particolare gli articoli 31 e 32 relativamente alla costituzione e all'incremento delle risorse stabili e variabili;
- 9 maggio 2006 in particolare l'articolo 4 relativamente all'incremento delle risorse stabili;
- 11 aprile 2008 in particolare l'articolo 8 relativamente all'incremento delle risorse stabili;
- 01 aprile 1999 in particolare l'articolo 15 comma 1 lettera a) relativamente all'incremento del fondo per il lavoro straordinario già destinato al personale incaricato di posizione organizzativa;
- 5 ottobre 2001, in particolare l'articolo 1, 22 gennaio 2004 in particolare l'articolo 29, 9 maggio 2006 in particolare l'articolo 4, 11 aprile 2008 in particolare l'articolo 6, 31 luglio 2009 in particolare l'articolo 2, relativamente all'incremento del differenziale di posizione economica;
- 5 ottobre 2001 in particolare l'articolo 4 relativamente all'incremento del fondo per il valore dell'anzianità e degli assegni ad personam del personale cessato;
- 31 luglio 2009 in particolare l'articolo 4 relativamente agli incrementi di risorse destinate alla contrattazione integrativa di cui all'art. 31 commi 2 e 3 del CCNL

Prot.: 2016 / 252557 del 29 9 10 10 2004; copia analogica di documento informatico sottoscritto digitalmente da

MUSIARI LUCA Presidente ROMBOLI SILVIA Membro **ALBASI ENZO** Membro

Viste le seguenti norme:

- articolo 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone l'obbligo di riduzione dei fondi della contrattazione in caso di soppressione o riduzione dei servizi;
- articolo 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, che autorizza gli enti locali a destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- articolo 73 comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 che ha espressamente previsto che le economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time siano destinate al miglioramento dei saldi di bilancio, anziché ai fondi predetti;
- articolo 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 come modificato dall'articolo 1 comma 456 della Legge 147/2013, che dispone che: "A decorrere dal 1/1/2011 e sino al 31/12/2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
- articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 che dispone che ai fini del concorso delle autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, devono assicurare la riduzione della spesa di personale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2016 n. 208 il quale dispone che: "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

Visti gli atti inerenti alla costituzione delle risorse decentrate del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali e precisamente:

la determinazione dirigenziale del 16 marzo 2016 n. 534, con cui sono state costituite le risorse stabili del fondo;

Prot.: 2016 / 252557 del 29/11/2016

MUSIARI LUCA Presidente ROMBOLI SILVIA Membro ALBASI ENZO Membro

- la deliberazione di Giunta Comunale dell'11 ottobre 2016, n. 284, con cui è stato integrato il fondo del salario accessorio del personale dipendente dell'anno 2016 relativamente alle risorse di cui all'articolo 15 comma 2 e 5 del CCNL 1/4/1999, nonché a quelle riferite a specifiche disposizioni di Legge (es. incentivo per la progettazione e innovazione, incentivo per funzioni tecniche, compensi avvocati....);
- la deliberazione di Giunta Comunale in data 9 agosto 2016, n. 238 con cui sono state approvate per l'anno 2016 modifiche al "Progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, alla sicurezza stradale, nonché ai servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 – Progetto S.U.N. (Progetto Sicurezza Urbana Notturna) anni 2015 - 2017" approvato con deliberazione del 3 febbraio 2015, n. 26, sono stati integrati e aggiornati gli indicatori e i target di risultato e definite le risorse finanziarie di cui all'articolo 208 del Codice della Strada necessarie per finanziare il progetto in menzione per gli anni 2016 e fino al 31/3/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 9 agosto 2016, n. 239 con la quale sono stati ridefiniti gli indicatori di risultato per l'anno 2016 relativi al Progetto pluriennale della Direzione Polizia Municipale di potenziamento dei servizi riferiti alla sicurezza urbana e stradale 2013-2016 ed è stato integrato il budget dell'anno 2016 per un ammontare pari a Euro 50.000,00, mediante risorse di cui all'art. 15 comma 5, da destinare esclusivamente al gruppo di lavoro coinvolto nell'obiettivo "Servizi speciali di repressione dell'abusivismo commerciale per le estati 2015-2016" per l'anno 2016;

Vista la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contratti sottoposti a certificazione da parte dell'Organo di revisione interno ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi economici;

Visto l'articolo 14 comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 che dispone che ai fini del concorso delle autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, devono assicurare la riduzione della spesa di personale anche attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa:

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 22 dicembre 2015 n. 107 con cui è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2016 - 2018;

Richiamate:

- la propria certificazione del 3 settembre 2015 inerente all'ammontare della decurtazione permanente da operare sui fondi della contrattazione integrativa a decorrere dall'anno 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 456 della Legge 147/2013;
- la propria certificazione del 23 settembre 2016, acquisita a protocollo n. 202792 il 26 settembre 2016, attestante l'entità delle risorse di parte stabile dell'anno

Prot.: 2016 / 252557 del 29/11/2016

copia analogica di documento informatico sottoscritto digitalmente da

MUSIARI LUCA Presidente ROMBOLI SILVIA Membro **ALBASI ENZO** Membro

> 2015, che ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999 devono essere portate in aumento del fondo dell'anno successivo (anno 2016);

Premesso

- 1) che l'articolo 40, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che ai sensi dell'articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina l'integrazione delle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, l'Ente Comune di Rimini risulta rispettoso dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, nonché quelli in tema di assunzioni (rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015, riduzione progressiva della spesa di personale negli anni 2011, 2012 e 2013 sancito dall'articolo 1, comma 557 e segg. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; riduzione progressiva della spesa di personale dell'anno 2015 rispetto alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 così come previsto dall'articolo 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014; riduzione del rapporto fra la spesa di personale/spese correnti del triennio 2011-2013 rispetto al rapporto fra la spesa di personale/spesa corrente dell'anno 2015, così come esplicitato dalla deliberazione della Corte dei Conti sezioni autonomie n. 27 del 14 settembre 2015; tutti i predetti parametri saranno rispettati anche per l'anno 2016, con la specificazione che l'art. 1, commi 709 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituisce, a decorrere dal 2016, il principio del rispetto del pareggio di bilancio per gli enti locali mentre il comma 707 della medesima norma dispone l'abrogazione di "tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali" e che il Decreto Legge del 24 giugno 2016 n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ha abrogato l'obbligo di riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il costo delle assunzioni proposte per l'anno 2016, calcolato a regime, è rispettoso del parametro indicato dall'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale stabilisce che per il triennio 2016 – 2018 gli Enti locali possono procedere "ad assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente").
- 3) che l'articolo 40 bis comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che il collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004 e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;
- 4) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

Prot.: 2016 / 252557 del 29/11/2016

MUSIARI LUCA Presidente ROMBOLI SILVIA Membro **ALBASI ENZO** Membro

5) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio:

Certifica

- la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico dell'anno 2016 del personale dipendente;
- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria risultano comprensibili e verificabili in ogni modulo; inoltre, correttamente, non sono stati illustrati i moduli le cui parti non risultavano pertinenti con l'accordo in oggetto e sono stati contraddistinti dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato":
- che la contrattazione collettiva decentrata integrativa di destinazione delle risorse decentrate per il personale dipendente dell'anno 2016, è compatibile con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e gli oneri trovano disponibilità negli appositi capitoli del bilancio dell'anno 2016;

Dalla sede municipale,

I Revisori

Presidente MUSIARI LUCA

ROMBOLI SILVIA Membro

ALBASI ENZO Membro

Prot.: 2016 / 252557 del 29/11/2016

copia analogica di documento informatico sottoscritto digitalmente da